



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

DISCIPLINARE DI GARA

(estratto)

**Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti
per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di
somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti
residenti sul territorio della Regione Liguria per un periodo di
36 mesi [con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi]**

Lotti n. 114

N° GARA:.....

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"] in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

☐ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

☐ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

☐ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

☐ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro ... [indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta] giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.).

REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (sezioni 1 e 2 DGUE)

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (PARTE IV A DGUE)

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (parte IV B DGUE)

L'ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell'art. 100 comma 11 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., all'esistenza nel triennio 2020/2021/2022 rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta (calcolo da effettuarsi sull'importo a base d'asta)

di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte.

Per esercizio sociale si intende l'esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito non è necessario che l'ultimo Bilancio d'esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (PARTE IV C DGUE)

Elenco dei principali servizi e forniture eseguiti negli ultimi tre anni

Il Concorrente deve fornire l'elenco delle principali contratti analoghi a quello di affidamento eseguito anche a favore di soggetti privati nel triennio precedente quello di indizione (anni 2020/2021/2022) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, compilando l'apposita parte del DGUE (parte IV C).

La comprova del requisito sarà effettuata da S.U.A.R. mediante (opzioni alternative):

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

S.U.A.R. si riserva di richiedere ulteriore documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato nel DGUE.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **fatturato medio globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi / forniture analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto della procedura di gara nel triennio indicato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

Il Concorrente potrà formulare Offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell'offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il Concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto.

Nel caso in cui il Concorrente, che abbia richiesto di concorrere a più lotti, non risulti in possesso del requisito afferente la capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale precedentemente citato nella misura richiesta per la partecipazione ai lotti cui concorre, tenendo conto della forma con la quale il Concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (Impresa singola/R.T.I./Consorzio), verrà ammesso a partecipare al/i solo/i lotto/i per il/i quale/i il requisito risulti soddisfatto, mentre verrà escluso dagli altri lotti, in ragione del valore economico decrescente degli stessi con riferimento all'importo (base di gara complessiva per lotto).

Nel caso in cui un medesimo prodotto venga offerto in più lotti dovrà avere il medesimo prezzo.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo xx e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo xx oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla S.U.A.R. ed all'Amministrazione contraente, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell'art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà, per i **lotti 1 – 2 – 45 - 46 – 47 – 48 – 49 – 50 - 63**, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità prezzo**, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) valutata in base ai criteri di QUALITA' (punti 70), oltre al criterio PREZZO avente un peso massimo di 30 punti.

Per i restanti lotti, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e definite dal mercato di riferimento, l'aggiudicazione avverrà in applicazione del **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e cioè a favore della Ditta che, avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta e alle caratteristiche appositamente individuate nel Capitolato Tecnico e prestazionale, avrà offerto il minor prezzo.

Verranno aggiudicati in **accordo quadro** ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023:

- ❖ i **lotti 51 – 52 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 - 85** (pazienti diabetici) in quanto nell'esperienza clinica si è evidenziata una risposta del paziente differente dipendente dall'utilizzo delle fibre e della composizione dei carboidrati;
- ❖ i **lotti 87 – 90 – 108 - 112** al fine di permettere al Centro prescrittore la più ampia possibilità di scelta garantendo al contempo la concorrenzialità, essendo presente sul mercato una particolare tipologia di confezionamento finalizzata alla somministrazione della miscela enterale in modalità bolo;

Nei lotti aggiudicati in accordo quadro la scelta del prescrittore dovrà avvenire nei riguardi del prodotto con il prezzo più basso, fatte salve diverse esigenze cliniche.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(PT 70 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI) Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTE 1 - 2				
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	IDENTIF.
1	Magazzino	15	Magazzino, sua gestione e modalità di stoccaggio delle miscele. Verranno valorizzate soluzioni tese a rendere disponibili il maggior numero di informazioni ritenute utili in modo chiaro e semplice. Particolare attenzione sarà data ai dati relativi al monitoraggio della fornitura e dei materiali al domicilio del paziente	Q1
2	Organizzazione del servizio di consegna	10	Numero e tipologia dei mezzi impiegati (saranno valorizzate soluzioni a basso impatto ambientale), personale dedicato	Q1
3	Supporto formativo al paziente e suoi famigliari	8	Modalità e tempi del supporto formativo	Q1
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT INFERMIERISTICI				
4	Cerotti per fissaggio sondino al naso	2	Adesività del cerotto e facile rimovibilità dello stesso	Q1
5	Siringhe	2	Scorrevolezza dello stantuffo delle siringhe	Q1
6	Sondino naso-gastrico			
6.1	Tempo di permanenza	3	Maggior tempo di permanenza	Q3*
6.2	Eventuale rivestimento interno ed esterno composto da sostanza idroattiva	3	Presenza di rivestimento interno ed esterno composto da sostanza idroattiva	Q5
7	Kit sostitutivo PEG a palloncino o bottone			
7.1	Anello di tenuta esterno tipo secure lock	2	Presenza dell'anello di tenuta esterno tipo secure lock	Q5
7.2	Basso volume del palloncino interno nelle PEG di fr 12-14-16	2	Presenza di basso volume del palloncino interno nelle PEG di fr 12-14-16 da scheda tecnica	Q5
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE				
8	Caratteristica della pompa per nutrizione enterale (salvo diversamente indicato della pompa primaria)			
8.1	Peso parte portatile	2	Minor peso parte portatile	Q4
8.2	Precisione di infusione (fissa)	1	Precisione di infusione (indicata in scheda tecnica)	Q1

8.3	Precisione di infusione (portatile)	1	Precisione di infusione (indicata in scheda tecnica)	Q1
8.4	Autonomia (portatile)	2	Maggiore autonomia del portatile	Q3
8.5	Display	2	Leggibilità del display	Q1
8.6	Facilità di utilizzo	2	Facilità di utilizzo	Q1
9	Piantana	2	Stabilità della piantana	Q1
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEFLUSSORI				
10	Sistema di attacco a flacone/sacca	2	Presenza del sistema di attacco a flacone/sacca	Q5
11	Camera di gocciolamento trasparente	2	Presenza della camera di gocciolamento trasparente	Q5
12	Tubo di collegamento anti kinking	2	Presenza del tubo di collegamento anti kinking	Q5
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE				
13	Software per gestione dati e servizio	5	Disponibilità dati in tempo reale, statistiche sul servizio (pz in carico, confronti con gli anni precedenti, mediana età per diagnosi, nutri pompa o a caduta)	Q1
Totale complessivo punti		70		

LOTTE 45 – 46 – 47 - 48 (FORMULAZIONI ADDENSANTI)				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	IDENTIF.
1	Rapido potere addensante per liquidi	18	Tempo necessario ad ottenere la consistenza adatta ai pazienti disfagici	Q4
2	Omogeneità della preparazione dopo miscelazione	17	Omogeneità della preparazione dopo miscelazione	Q1
3	Mantenimento della consistenza, dell'aspetto e della stabilità nel tempo	17	Mantenimento della consistenza, dell'aspetto e della stabilità nel tempo (verificata dopo 30 minuti, 1 ora, 2 ore dalla preparazione)	Q1
4	Assenza di sapore	8	Assenza di sapore	Q5
5	Assenza di colore	8	Assenza di colore	Q5
6	Formato di facile apertura e richiudibile	2	Facilità apertura e richiudibilità	Q1
Totale complessivo punti		70		

LOTTE 49 -50 - 63 (BEVANDE GELIFICATE)				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	IDENTIF.
1	Consistenza	30	Consistenza adatta a pazienti che soffrono di disfagia (verificata dopo 30 minuti, 1 ora, 2 ore dall'apertura)	Q1

2	Omogeneità	30	Omogeneità	Q1
3	Palatabilità	5	Palatabilità	Q1
4	Stabilità a differenti temperature di conservazione	3	Stabilità del prodotto a differenti temperature di conservazione (rilevabile da documentazione tecnica)	Q5
5	Formato di facile apertura e richiudibile	2	Facilità apertura e richiudibilità	Q1
Totale complessivo punti		70		

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA PER I LOTTI 1 – 2 - 45 – 46 – 47 – 48 – 49 -50 - 63

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

- **QUALITA'**: massimo punti 70, diversamente in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato al presente progetto e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,1 non valutabile coeff. 0,0	Q1
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. La somma delle valutazioni		Q2

	<p>attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.</p>		
criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	<p>i valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè:</p> <p>coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice;</p> <ul style="list-style-type: none"> coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori 	<p>Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula</p> $\frac{\text{Valore offerta da valutare} - \text{Valore a base Gara}}{\text{Valore offerta massima} - \text{Valore a Base di gara}}$	Q 3
		<p>Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.</p>	Q 3 *
		<p>Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula</p> $\frac{\text{Valore a base Gara} - \text{Valore offerta da valutare}}{\text{Valore a Base di gara} - \text{Valore offerta minima}}$	Q 4
		<p>Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.</p>	Q 4 *

Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza)		Q 5

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la terza cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$P_i \times 70 / P_{mig}$

ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;

P_{mig} = miglior punteggio conseguito

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI 1 – 2 - 45 – 46 – 47 – 48 – 49 - 50 - 63

□ **PREZZO:** massimo punti 30, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{Medio})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{Medio}}{R_{Max} - R_{Medio}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

a) PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\min}) / P \text{ con}$$

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione; Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

ATTENZIONE: Poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER I LOTTI 1 – 2 - 45 – 46 – 47 – 48 – 49 - 50 - 63

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{\text{TOT}} = PT + PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Giorgio Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate